



COMUNE DI CATENANUOVA
PROVINCIA DI ENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.20 del Registro

data 15.07.2016

OGGETTO: Presa d'atto modifica ed integrazione Statuto Corona degli Erei

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Luglio, alle ore 19.30 e seguenti, presso la sala sita in Piazza Marconi, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in seduta Ordinaria di oggi, partecipata agli interessati a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Pres. | Ass. | |
|------------------------|-------|------|--|
| CASTIGLIONE PROSPERO | P | | |
| GUAGLIARDO ANTONIO | P | | |
| LEOCATA NICOLA | P | | |
| PAPA ROSALIA RITA | P | | |
| RACINA GRAZIELLA | | A | |
| CASTIGLIONE ROSARIO | P | | |
| GUAGLIARDO PATRIZIA | | A | |
| CALI' MARIA RITA | | A | |
| GULLOTTA VENERA | P | | |
| PINEROLO ANTONINO | | A | |
| MAZZAGLIA ADELE | P | | |
| PASSERO ANTONINA MARIA | P | | |
| CASTELLI GIUSEPPE | P | | |
| TURANO CATERINA | P | | |
| BARTOLOTTA GAETANO | P | | |

Totale

11

04

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Prospero Castiglione.

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Salvatore Marco Puglisi e la collaboratrice Zinna Maria Rita in qualità di istruttore amministrativo. Sono presenti per l'Amministrazione Comunale il Sindaco dr. Aldo Biondi, l'Assessore Vincenzo Bua, l'Assessore Colica Laura.

-Il Presidente Castiglione, passa la parola al Consigliere di minoranza, sign.ra Passero Antonina.

-Il Consigliere Passero sostiene che le modifiche allo Statuto dell'Unione Corona degli Erei sono volte a snellire e semplificare le procedure e i lavori. Inoltre sono stati ridotti i Consiglieri da 4 a 3.

-Il Presidente del C.C.,mette ai voti la proposta. 18/08/2000

L'esito della votazione è il seguente:

Favorevoli all'unanimità dei presenti.

DELIBERA

DE APPROVARE la proposta posta al 9° punto dell'O.D.G. prot. nr.7338 del 18/07/2000, ad oggetto: "Pressa d'atto modifica e integrazione Statuto Corona degli Erei".



IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la proposta posta al 9° punto dell'O.D.G. prot. nr.7338 del 07/07/2016, ad oggetto:"Presa d'atto modifica e integrazione Statuto Corona degli Erei";
- **VISTO** l'esito della votazione sopra riportata;
- **VISTO** il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

OGGETTO : PRESA D'ATTO APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEGLI EREI

-Di **APPROVARE** la proposta posta al 9° punto dell'O.D.G. prot. nr.7338 del 07/07/2016, ad oggetto:"Presa d'atto modifica e integrazione Statuto Corona degli Erei".

Consiglio Comunale dell'Unione n.10 del 16.03.2016 ad oggetto "Approvazione modifiche allo Statuto dell'Unione"

Considerato che questo Comune di Catanzaro, appartenente alla Corona degli Erei, deve opportunamente recepire le modifiche statutarie approvate con il verbale di Deliberazione del Consiglio Generale dell'Unione n. 10 del 16.03.2016

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto l'Ordinamento R.U.

PROF.

Al Consiglio Comunale, di prendere atto della Deliberazione del Consiglio Generale dell'Unione n. 10 del 16.03.2016 ad oggetto "Approvazione modifiche allo Statuto dell'Unione"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prof. Franco Castiglione



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : PRESA D'ATTO APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEGLI EREI

Premesso che con nota prot. 67 del 12/05/2016, veniva trasmessa dalla Segreteria dell'Unione dei Comuni "Corone degli Erei" la Deliberazione del Consiglio Generale dell'Unione n.10 del 16.03.2016 ad oggetto "Approvazione modifiche allo Statuto dell'Unione" ;

Considerato che questo Comune di Catenanuova, appartenente alla Corona degli Erei, deve opportunamente recepire le modifiche statutarie approvate con il verbale di Deliberazione del Consiglio Generale dell'Unione n. 10 del 16.03.2016 ;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Visto l'Ordinamento EE.LL.

PROPONE

Al Consiglio Comunale, di prendere atto della Deliberazione del Consiglio Generale dell'Unione n. 10 del 16.03.2016 ad oggetto "Approvazione modifiche allo Statuto dell'Unione"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prof. Prospero Castiglione



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : PRESA D'ATTO APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEGLI EREI .-

Premesso che con nota prot 67 del 12/05/2016, veniva trasmessa dalla Segreteria della Corona degli Erei, la Deliberazione Consiliare nr. 10 del 16/03/2016 avente ad oggetto " Approvazione modifiche allo Statuto dell'Unione "

Considerato che questo Comune di Catenanuova, appartenente alla Corona degli Erei, deve opportunamente recepire le modifiche statutarie approvate con il Verbale di Deliberazione del Consiglio Generale dell'Unione nr 10/2016 di cui sopra;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto l'ordinamento EE.LL.

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale, di prendere atto della deliberazione nr 67 del 12/05/2016 avente ad oggetto "Approvazione modifiche allo Statuto dell'Unione"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prof. Castiglione Prospero



CORONE DEGLI EREI

Unione interprovinciale tra i Comuni di

Castel di Iudica(Ct)



Catenanuova(En)



Centuripe(En)



Ramacca(Ct)



Regalbuto(En)



Prot. n. 67 del 12.05.2016

Ai sigg. Presidenti dei Consigli comunali di

Castel di Iudica – Sig. Sindone Antonino
C/o Comune di Castel di Iudica
affarigenerali@pec.comunecasteldiudica.it

Catenanuova – Prof. Castiglione Prospero
prospero.castiglione@alice.it
C/o Comune di Catenanuova
affarigenerali@pec.comune.catenanuova.en.it

Centuripe – Dott. Elio Adamo
elinoadamo@messaggipec.it
C/o Comune di Centuripe
comunecenturipe@pec.it

Ramacca – Sig. Vitale
C/o Comune di Ramacca
postmaster@pec.comunediramacca.it

Regalbuto – Prof. Cardaci Salvatore
salvatorecardaci@hotmail.com
C/o Comune di Regalbuto
protocollorehalbuto@pec.it

OGGETTO: *invio copia deliberazione consiliare n.10/2016 concernente approvazione modifiche allo statuto dell'Unione.*

Per gli effetti di cui all'art.42, co. 2 dello statuto, s'invia copia della deliberazione di cui in oggetto, pubblicata all'Albo Online dell'Unione – Gazzetta Amministrativa dal 21 marzo al 05 aprile 2016.



Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Mariano Saccullo

Responsabile Ufficio Coordinamento Amministrativo

Unione dei Comuni "Corone Degli Erei"

Recapito postale: Comune di Catenanuova – p.za Aldo Moro

Sede legale: Centro Servizi Zona Artigianale - Con.da Piano Mulino - Uscita autostrada A19 Catenanuova

P.I. 0110 2330 865 - Telefax 0935/75188 - 75479 - 78752 - mail: coronedeglierei@virgilio.it - www.unionecoronedeglierei.en.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO GENERALE DELL'UNIONE

N. 10 del Reg.

data 16.03.2016

OGGETTO: Approvazione modifiche allo statuto dell'Unione.

Convocato per le ore 17,00 con avviso prot. n. 40 del 10.03.2016, dal neo Presidente prof. Prospero Castiglione (Catananuova) l'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di marzo alle ore 17.00 e segg., si è riunito nell'aula delle adunanze il Consiglio Generale dell'Unione dei Comuni "Corone degli Erei" in seduta ordinaria, risultando all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------|------|
| 01. ADAMO | Eliano | x | | 11. PASSERO | Antonina M. | | x |
| 02. CARDACI | Salvatore | x | | 12. RACINA | Graziella | | x |
| 03. CASTIGLIONE | Prospero | x | | 13. SINDONE | Antonino | | x |
| 04. CUCUZZA | Antonino | x | | 14. TESTA | Carmela | x | |
| 05. BONANNO | Prospero | x | | 15. TORRISI | Pierluca | | x |
| 06. FALCONE | Francesco | x | | 16. TROVATO | Giuseppa | x | |
| 07. FERRARA | Carmelo | x | | 17. VITALE | Nunzio | | x |
| 08. MANOLI | Nicola | x | | 18. ZAPPALA | Giuseppe | x | |
| 09. MILETI | Lorena G. | x | | 19. | | | |
| 10. MISSORICI | Santina | x | | 20. | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| PRESENTI | | 13 | ASSENTI | | 05 | | |

Partecipa all'adunanza il Segretario generale dott. Cataldo La Ferrara - Segretario del Comune di Ramacca - assistito nella verbalizzazione dal dott. Mariano Saccullo, funzionario del comune di Catananuova.

Considerato che, ai sensi dell'art.18, co. 11 dello statuto, il Consiglio si intende validamente costituito e può operare quando il totale complessivo dei componenti effettivamente designati corrisponde almeno ai due terzi (n.13) del numero dei componenti (n.20) calcolato sulla base del numero dei Comuni (n.5) aderenti all'Unione;

Costatato che il suddetto requisito è soddisfatto in quanto, risultano designati n.13 consiglieri su 20, in quanto non sono stati ancora sostituiti i consiglieri decaduti Leocata Nicola di Catananuova e Lanzafame Giuseppe di Ramacca;

Rilevato che sussiste il numero legale essendo presenti n.13 consiglieri su n.18 insediati;

Dato atto che i consiglieri assenti non hanno prodotto giustificazione;

È presente il sindaco del Comune di Catananuova - dott. Aldo Bianchi;

Il Presidente del Consiglio Castiglione (Presidente del consiglio comunale di Catananuova) invita il Consiglio ad intervenire sull'argomento posto all'o.d.g. di cui in oggetto;

Introduce il punto il Presidente del Consiglio Castiglione (Presidente del Consiglio comunale di Catananuova) il quale ricorda l'iter che ha seguito la proposta di modifica allo statuto. La Commissione consiliare Affari Istituzionali con l'input della neo-Presidente Miletì, dice Castiglione, ha lavorato bene insieme ai componenti della medesima.

N.B.: Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'adesione, l'aggiunta o la cancellazione di parole sia stata effettuata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

A questo punto viene concessa la parola alla Presidente della citata Commissione al fine di relazionare sul punto.

La consigliera Miletì (Castel di Iudica), nella suddetta qualità, espone gli articoli dello statuto che dovrebbero subire le relative modifiche ed integrazioni, motivandone le ragioni.

A questo punto viene data lettura delle proposte di modifica.

Si dà atto che nella precedente seduta non sono state approvate le proposte di modifica per mancanza del numero necessario dei 2/3 dei componenti assegnati.

Poiché il punto oggi viene riproposto si dà atto che è sufficiente per la sua approvazione la maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.

Interviene Adamo (Presidente del Consiglio comunale di Centuripe) il quale ringrazia i propri colleghi per tutto il lavoro svolto per portare a compimento questo importante risultato. Le modifiche che la Commissione ha inteso proporre hanno tenuto conto di tutti i suggerimenti proposti dai consiglieri dell'Unione. Per tutte queste ragioni invita i consiglieri ad approvare il punto.

Interviene il Sindaco di Catenanuova (Biondi), il quale ringrazia la presidente della Commissione per l'importante lavoro svolto. Il sindaco pone l'accento sull'attività dell'Unione.

Il consigliere Ferrara (Castel di Iudica) fa notare che, tenuto conto del recesso unilaterale del Comune di Raddusa dall'Unione, tale comune non va più citato quale componente dell'Unione. Per cui propone di emendare l'art.1 cassando la parola Raddusa.

Il consigliere Manoli (Regalbuto) propone di emendare il comma 7 dell'art.19 inserendo la parola vice Presidente dopo la parola Presidente allo scopo di potere sfiduciare anche il vice presidente del Consiglio.

A questo punto, non avendo altri consiglieri richiesto di intervenire, il presidente del Consiglio Castiglione (Catenanuova), constatato il permanere del numero legale, essendo presenti n.13 consiglieri su 18 insediati,

mette ai voti:

- L'emendamento proposto dal Consigliere Ferrare di cassare la parola Raddusa dall'art.1: l'emendamento viene approvato all'unanimità dei n.13 consiglieri presenti e votanti;
- L'emendamento proposto dal Consigliere Manoli di emendare il comma 7 dell'art.19 inserendo la parola vice Presidente dopo la parola Presidente allo scopo di potere sfiduciare anche il vice presidente del Consiglio: l'emendamento viene approvato all'unanimità dei n.13 consiglieri presenti e votanti;

Si passa, quindi, alla votazione circa l'approvazione dello statuto nel nuovo testo redatto tenuto conto delle modifiche proposte dalla 1^a Commissione affari Istituzionali e tenuto conto degli emendamenti emersi in Aula: il nuovo testo modificato dello Statuto viene approvato all'unanimità dei n.13 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO

Visto il TUEELL, approvato con d. lgs. n. 267/2000;

Visto l'OREELL vigente nella regione siciliana;

TENUTO CONTO DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

DELIBERA

1. di approvare all'unanimità il nuovo allegato testo dello Statuto, redatto tenuto conto delle modifiche proposte dalla 1^a Commissione Affari Istituzionali e tenuto conto degli emendamenti emersi dal dibattito nell'odierna seduta.

N.B.: Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

CORONE DEGLI EREI

Unione interprovinciale tra i Comuni di

Castel di Iudica(Ct)

Catananuova(En)

Centuripe(En)

Ramacca(Ct)

Regalbuto(En)



STATUTO

Modificato con deliberazione consiliare n. _____ -

PRESENTI

[Faint, illegible text from the statute document, likely containing articles and council members.]

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'Unione

1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni di cui al comma 2, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata CORONE DEGLI EREI. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare dell'art.32 e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina in materia di associazionismo degli Enti Locali, è costituita tra i Comuni di Castel di Iudica, Catenanuova, Centuripe, Ramacca e Regalbuto l'UNIONE DEI COMUNI denominata "Corone degli Erei", di seguito brevemente indicata "Unione".

2. L'Unione è composta dai Comuni di:

- AGIRA
- CASTEL DI IUDICA
- CATENANUOVA
- CENTURIFE
- RADDUSA
- RAMACCA
- REGALBUTO

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare, in modo coordinato, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza, funzioni fondamentali dei Comuni e altre funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale; Si tratta di un Ente Locale, cui si applicano, poiché compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. Altri Comuni possono aderire all'Unione CORONE DEGLI EREI. L'adesione è subordinata all'approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione da parte del Comune che intende aderire, che vi provvede con apposita deliberazione di Consiglio Comunale adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, ed all'accettazione della nuova adesione da parte dell'Unione, che vi provvede con apposita deliberazione del Consiglio adottata con maggioranza di due terzi dei componenti. L'adesione è formalizzata mediante apposito atto, con il quale il Comune aderente si vincola alle norme dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione; tale atto è stipulato tra il Comune aderente e l'Unione CORONE DEGLI EREI in persona dei legali rappresentanti pro tempore. L'adesione di nuovi Comuni ha effetto con decorrenza fissata in base ad atto proprio di accettazione da parte del Consiglio dell'Unione e comporta dinamicamente le modifiche degli atti già adottati dagli organi dell'Unione nelle parti incompatibili a seguito della nuova dimensione.

ART.1 BIS - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni di cui all'articolo 1, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto indicati.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta della Giunta dell'Unione, dai Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.

3. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione è Ente Locale costituito da più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi quali:

- a) funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legislatore nazionale, conferite dai Comuni aderenti;
- b) funzioni e servizi conferiti ai Comuni dalla legge regionale;
- c) gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei comuni aderenti.



2. È compito dell'Unione promuovere la progressiva l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo all'Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale e regionale, delle funzioni fondamentali dei Comuni.

3. L'Unione dei Comuni denominata CORONE DEGLI EREI, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie Locali, delle vigenti leggi sulle Autonomie Locali e del presente Statuto:

a) persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato;

b) con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;

e) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, delle Province di Enna e di Catania, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.

4. L'Unione:

a) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni fondamentali dei Comuni o a questi conferite dalla Regione, o da altri soggetti pubblici;

b) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;

c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche e all'attività amministrativa;

d) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale, nei limiti e con le modalità da questi stabiliti, con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree di competenza.

Art. 3 - Obiettivi Programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico delle Comunità locali che la costituiscono, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali, l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente della salute dei cittadini;

b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

d) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovra-comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;

e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

f) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico - culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;

g) mantenere costanti e produttivi rapporti con i soggetti istituzionali in ragione del principio di sussidiarietà e di collaborazione interistituzionale, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio dell'Unione e delle zone limitrofe.

Art. 4 - Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione:

a) ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa;

b) tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
3. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione d'obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione siano adottati sulla base di certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale dell'Unione è situata nel comune di Catenanuova. I suoi organi ed uffici possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita. Ove richiesto da ragioni di economicità o efficienza, in relazione al carico del suo lavoro, uno stesso ufficio potrà avere sede in luoghi diversi a giorni alterni.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti su autorizzazione del Presidente.

Art. 6 - Durata

1. L'Unione è costituita per un periodo illimitato, ma in qualunque momento i Comuni aderenti possono decidere diversamente con le modalità fissate nel presente Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.
2. La durata nel tempo dell'Unione è condizionata dall'avverarsi di uno dei seguenti eventi:
 - lo scioglimento, per comune volontà dei Comuni che vi aderiscono di accedere ad altri modelli associativi;
 - lo scioglimento a causa del recesso di uno o più Comuni, nel caso in cui la popolazione dei residenti nei Comuni aderenti all'Unione diventi inferiore ai 10.000 abitanti.
3. In caso di fusione o recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, fatti salvi i diritti di terzi, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione:
 - a) all'Unione, ovvero al Comune unificato, che li gestisce, fino alla loro naturale scadenza anche per conto di Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) ai singoli Comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente.
4. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate alla lettera b).

Art. 7 - ~~Recesso~~ ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

1. ~~Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.~~
2. ~~Il recesso, che deve essere deliberato entro il mese di settembre e ha effetto dall'anno successivo, comporta la modifica del presente Statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'ente nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa. A livello finanziario, l'impegno a carico del comune recedente non potrà eccedere la quota dello stesso.~~
3. ~~Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso.~~
4. ~~Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.~~
5. ~~Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché la popolazione dei residenti nei Comuni aderenti all'Unione diventi inferiore ai 10.000.~~

1. Altri comuni, a parte quelli indicati nell'art.1, possono aderire all'Unione. L'adesione è subordinata all'approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione da parte del Comune che intende aderire, che vi provvede con apposita deliberazione di Consiglio comunale adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, e all'accettazione della nuova adesione da parte dell'Unione, che vi provvede con apposita deliberazione del Consiglio adottata con maggioranza di due terzi dei componenti. L'adesione è formalizzata mediante apposito atto, con il quale il Comune aderente si vincola alle norme dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione; tale atto è stipulato tra il Comune aderente e l'Unione CORONE DEGLI EREI in persona dei legali rappresentanti pro-tempore. L'adesione di nuovi comuni ha effetto con decorrenza fissata in base ad atto proprio di accettazione da parte del Consiglio dell'Unione e comporta dinamicamente le modifiche degli atti già adottati dagli organi dell'Unione nelle parti incompatibili a seguito della nuova dimensione.

2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso, che deve essere deliberato entro il mese di settembre e ha effetto dall'anno successivo, comporta la modifica del presente Statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'ente nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa. A livello finanziario, l'impegno a carico del comune recedente non potrà eccedere la quota dello stesso.
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso.
5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
6. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché la popolazione dei residenti nei Comuni aderenti all'Unione diventa inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 8 - Ambito territoriale, definizioni e successione della legge nel tempo

1. L'ambito territoriale di azione dell'Unione coincide con quello dei Comuni che attualmente la costituiscono.
2. Nell'applicazione delle disposizioni del presente Statuto, con il termine di "Comuni" si identifica l'insieme delle amministrazioni comunali di cui all'art. 1 commi 2 e 4; con il termine "popolazione residente" l'insieme degli abitanti, anche stranieri, che risultino attualmente iscritti nelle loro anagrafi.
3. Nell'applicazione del presente Statuto, salva diversa previsione, con il termine "attualmente" si fa riferimento alla situazione di fatto e di diritto in corso al momento della sua concreta applicazione.
4. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione, recepite ed attuate mediante il presente Statuto, determina l'automatica disapplicazione di quelle sue norme che risultassero in loro immediato contrasto.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 9 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, in corrispondenza a quanto deliberato dai Comuni partecipanti all'Unione, sono affidate alla stessa le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:

- a) ~~Ufficio comune coordinamento;~~
- b) ~~Servizio integrato politiche di sviluppo;~~
- c) ~~Servizio integrato personale;~~
- d) ~~Funzioni integrate di protezione civile;~~
- e) ~~Servizi ambientali;~~
- f) ~~Distretti produttivi;~~
- g) ~~Servizio di vigilanza urbana e controllo del territorio;~~
- h) ~~Gestione economica del personale (paghe, stipendi e pensioni);~~
- i) ~~Formazione e aggiornamento professionale anche dei dipendenti dei Comuni;~~
- j) ~~Nucleo di valutazione dei dirigenti;~~
- k) ~~Servizio di promozione turistica e di valorizzazione dei prodotti tipici locali;~~
- l) ~~Progettazione e realizzazione di attività culturali di interesse sovracomunale;~~
- m) ~~Commissione per le pari opportunità;~~
- n) ~~Politiche Comunitarie;~~
- o) ~~Redazione e diffusione di strumenti di rete web intestati alla Unione;~~
- p) ~~Realizzazione della rete civica fra i Comuni aderenti;~~

4. I comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o a essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

5. ~~2. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale, da disciplinare con apposita specifica convenzione, secondo le norme di legge. I Comuni possono conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.~~

6. ~~3. All'Unione dei Comuni possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma. Fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal successivo articolo, l'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi conferibili all'Unione, da svolgere in forma associata, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge nazionale e regionale, è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.~~

4. Sono altresì affidate all'Unione, giacché possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività d'interesse intercomunale, da disciplinare con apposita specifica convenzione, secondo le norme di legge.

Art. 10 - Procedimento per l'assunzione di competenze

1. Ai fini della concreta attuazione delle funzioni e dei servizi, è necessaria la stipula, da parte dei Sindaci e del Presidente dell'Unione e previa approvazione ad opera delle singole Giunte Comunali e della Giunta dell'Unione, di apposita convenzione recante la disciplina degli aspetti tecnici, organizzativi e finanziari, della gestione dei servizi e delle funzioni, dei rapporti tra Unione e Comuni, nonché contenente clausole rivolte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione.

3. Il conferimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo che precede, deliberato dai Consigli Comunali di ciascun Comune aderente all'Unione, è di norma deliberato entro il mese di settembre con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I - GLI ORGANI DELL'UNIONE

Art. 11 - Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Presidente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio dell'Unione, il Presidente della Giunta dell'Unione e la Giunta dell'Unione.

2. Assumono la qualità di organi di gestione i dirigenti e i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

CAPO II - LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 12 - Il Presidente della Giunta

1. La Presidenza della Giunta dell'Unione, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, compete, a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati.

2. Il Presidente della Giunta dell'Unione è anche Presidente dell'Unione e la rappresenta ad ogni effetto di legge.

2.3. Non può essere eletto Presidente della Giunta dell'Unione il sindaco del Comune che, nello stesso periodo, esprime la Presidenza del Consiglio dell'Unione.

Art. 13 - Competenze del Presidente della Giunta

1. Il Presidente:

- rappresenta l'Unione
- convoca e presiede la Giunta dell'Unione
- sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della Giunta dell'Unione
- garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti
- svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione.

2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta dell'Unione deleghe su particolari materie nell'ambito delle funzioni assegnate all'Unione.

3. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e coordinamento sull'attività degli altri componenti della Giunta dell'Unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Presidente ha competenza residuale per le materie non attribuite ad altri organi.

5. Il Presidente convoca, almeno una volta all'anno, entro 30 giorni dal suo insediamento, una riunione dei consiglieri comunali di tutti i comuni facenti parte dell'unione, per illustrare il programma di attività dell'Unione dei Comuni.

6. Spetta al Presidente, sentita la Giunta:

- a) - nominare il Direttore generale, i responsabili delle tipologie direzionali attivate e, su loro proposta, dei servizi che eventualmente li compongono, nonché definire ed attribuire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- b) - emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
- c) - promuovere conferenze di servizio nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;
- d) - risolvere conflitti di competenza interni all'Ente;
- e) - promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che enti ed istituzioni dipendenti o partecipati dall'Unione svolgano la propria attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
- f) - provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) - indirizzi generali e settoriali, strategie concrete d'attuazione e loro risultati.

Art. 14 - Il Vicepresidente della Giunta

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano di età.

Art. 15- La Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci pro-tempore dei Comuni associati. In caso di assenza o impedimento, ogni sindaco può essere sostituito dal vice sindaco o da un assessore di volta in volta delegato per iscritto.

2. La Giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

3. Nella prima riunione, la Giunta stabilisce l'ordine di turnazione dei Sindaci alla Presidenza dell'Unione. Tale ordine potrà essere variato con successiva delibera della Giunta dell'Unione.

Art. 16- Competenze della Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo a cui relaziona semestralmente.

2. La Giunta:

- predisporre il bilancio di previsione annuale e pluriennale
- la relazione previsionale e programmatica

- il rendiconto di gestione
 - i piani e i programmi
 - approva i regolamenti organizzativi dell'Unione
 - autorizza il Presidente dell'Unione a stare in giudizio ed a transigere
 - adotta tutti gli altri atti che siano riservati dalla legge alla Giunta Municipale dei Comuni.
3. La Giunta dell'Unione ha facoltà di sottoporre al Consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono semestralmente al Consiglio dell'Unione rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

10



CAPO III - IL CONSIGLIO

Art. 17 - Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.
2. Il Consiglio:
 - a) elegge, in seduta plenaria, il proprio presidente
 - b) adotta i regolamenti dell'ente ad eccezione di quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che rientrano nella competenza della Giunta
 - c) approva gli indirizzi e i criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi
 - d) nomina i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai Comuni
 - e) non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime nell'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione revisionale e programmatica predisposti dalla Giunta dell'Unione.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
5. I consiglieri:
 - rappresentano l'intera Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato
 - esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 18 - Composizione e procedure di nomina

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Presidenti del Consiglio comunale di ciascun comune, quali membri di diritto e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.
2. Decade dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che decade, per qualsiasi motivo, da quella di Consigliere comunale. In tale evenienza, il Consiglio comunale che lo elesse procede, non appena ricostitutosi ai sensi di legge, a sostituirlo mediante votazione svolta ai sensi del suddetto sistema e nel rispetto delle predette proporzioni.
3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Giunta dell'Unione.
4. In caso di elezioni amministrative che interessino uno o più Comuni facenti parte dell'Unione, il consiglio comunale rinnovato a seguito delle elezioni provvede, entro 30 giorni dalla data di insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno Consiglio dell'Unione secondo quanto disposto nei commi che precedono.
- 4 bis. I Consiglieri assumono le funzioni in capo all'Unione sin dalla designazione avvenuta nei singoli Consigli Comunali, senza vincolo di mandato.
5. L'elenco dei rappresentanti nominati dal Comune, ed ogni fatto riguardante la loro capacità giuridica rispetto all'Unione, è comunicato per iscritto a cura del competente Sindaco alla Segreteria dell'Unione entro il decimo giorno libero successivo al loro formarsi.
6. Ogni altra evenienza collegata ai rapporti di rappresentanza consiliare fra i Comuni e l'Unione che non sia espressamente considerata dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio è risolta sulla base delle presenti

11

~~regole, coniugando i principi della continuità dell'azione amministrativa dell'Ente con quelli di legalità e tempestività nell'adozione degli atti di competenza comunale.~~

~~76. In caso di adesione di un nuovo Comune il Consiglio dell'Unione è integrato da quattro di tre membri, individuati secondo i criteri indicati nei commi che precedono.~~

~~87. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario di uno dei Comuni dell'Unione.~~

~~98. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento.~~

~~1009. Il Consiglio è convocato, secondo i principi fissati dal decreto legislativo 267 del 2000:~~

- ~~• su iniziativa del Presidente del Consiglio dell'Unione~~
- ~~• su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri~~
- ~~• su richiesta del Presidente della Giunta dell'Unione.~~

~~1110. Il Consiglio dell'Unione si intende validamente costituito e può operare quando il totale complessivo dei componenti effettivamente designati, corrisponde almeno ai due terzi del numero dei componenti calcolato sulla base del numero dei Comuni aderenti all'Unione, e continua ad essere validamente costituito fino alla nomina dei nuovi componenti, in caso di dimissioni o decadenza.~~

Art. 19 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio medesimo con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati in prima seduta e con maggioranza semplice dei presenti in seconda seduta, per la cui validità è sufficiente la metà più uno degli aventi diritto dei consiglieri assegnati.

2. La sua funzione è quella di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio, indirizzando e coordinandone i lavori.

3. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vicepresidente con le medesime regole.

4. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica 24 (ventiquattro) mesi.

4 bis. Non può essere eletto Presidente del Consiglio dell'Unione il consigliere del comune che, nello stesso periodo, esprime il Presidente della giunta dell'Unione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano di età.

6. Il presidente ed il vice-presidente possono essere soggetti a sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente ed il vice-presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il Presidente ed il vice-presidente decadono dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei componenti il consiglio.

Art. 20 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, hanno diritto di:

- a) - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno
- b) - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio
- c) - presentare al Presidente del Consiglio mozioni
- d) - presentare al Presidente dell'Unione interrogazioni riferite all'andamento dell'attività dell'Unione ovvero di enti e istituzioni dipendenti o partecipati dall'Unione, a cui il Presidente, o suo delegato, risponde, entro trenta giorni
- e) - ottenere dai funzionari dell'Unione, nonché dagli enti ed istituzioni dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso agli atti dell'Ente sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
 - e1) - la richiesta di accesso è avanzata al responsabile del settore competente per materia, il quale la esamina tempestivamente, compatibilmente ai propri doveri d'ufficio; la determinazione definitiva, se di diniego, va preceduta dal parere del Presidente
 - e2) - ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle
 - e3) - il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

3. I Consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari costituiti da non meno di due membri, alla cui qualità di capogruppo non può essere nominato il Presidente del Consiglio.

4. Ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire, assumere consulenze presso i Comuni che la compongono nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione medesima.

Art. 21 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- 1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio decade. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutrice.
- 2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte dal protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.
- 4. Nell'ipotesi così previste, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, ~~provvede~~ ~~quanto prima entro trenta giorni~~ ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra la maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.
- 5. ~~Qualunque componente del Consiglio dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.~~

Capo IV - Norme Comuni agli Amministratori

Art. 22 - Astensione obbligatoria e indennità

- 1. Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo non consistano in atti normativi o di carattere generale.

Art. 23- Norma di Rinvio

Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 24- Principi della partecipazione



1. l'Unione dei Comuni, ai cittadini e ai residenti:

- a) assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite da apposito regolamento
- b) riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali, e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione
- c) rende effettivo il diritto alla partecipazione politico - amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività, utilizzando tutti gli strumenti, anche di natura informatica, che facilitano le procedure di accesso, informazione e comunicazione.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 - Principi

- 1. L'Unione dispone d'uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
- 2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
- 3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
- 4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
- 5. A tal fine, l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni o di altri luoghi idonei.
- 6. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Dirigente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.
- 7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 8. ~~In caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati.~~

Art. 26 - Organizzazione degli uffici dei servizi

- 1. Lo schema organizzativo degli uffici è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2. I settori sono affidati alla responsabilità dei dipendenti a cui il Presidente abbia affidato la funzione di direzione che coordinano lo svolgimento delle loro attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi che sono assegnati ovvero propongono agli organi elettivi o agli altri responsabili di settore gli atti che non siano di loro competenza.
- 3. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
- 4. Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Art. 27 - Direzione dell'organizzazione

- 1. L'Unione può avere un proprio Direttore Generale.
- 2. Il Direttore dell'Unione sovrintende ai processi di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione.
In particolare il direttore:
 - a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - c) elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;

13

14

d) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico e omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.

3. L'incarico di Direttore può essere affidato dalla Giunta al Segretario dell'Unione o ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato. Il regolamento di organizzazione, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del Direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli burocratici.

Art. 28 - Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori

1. Gli incarichi apicali sono conferiti a tempo determinato dal Presidente dell'Unione, su proposta del Direttore se nominato, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente e sono revocati in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 febbraio 1993, n° 29 e dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

Art. 29 - Funzioni amministrative

1. I settori sono organizzati in base a specifici piani esecutivi di gestione di proprio riferimento, che costituiscono riferimento per la valutazione delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

2. Ai responsabili di settore, in costanza delle regole dettate dal regolamento di organizzazione, spetta la gestione del personale afferente al settore, ivi compresa la specifica ripartizione dei compiti e conseguenti responsabilità fra il personale addetto alle unità operative che lo costituiscono. Gli stessi responsabili assicurano, in costanza delle regole dettate dal regolamento di contabilità e nei limiti del plafond determinato nei piani esecutivi di gestione, l'autonoma gestione delle spese di funzionamento pertinenti al proprio settore a cui provvedono, emettendo gli atti di liquidazione.

3. I responsabili di settore avanzano proposte al Direttore per la determinazione e l'utilizzo di fondi di competenza del settore e coordinano l'attività delle altre iniziative che dipendono da loro, con particolare riferimento alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nelle materie loro affidate, per le quali sono gestionalmente responsabili per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

4. I dipendenti competenti ad adottare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto dell'eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare. Essi sono, altresì, responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

Art.30 - Deliberazioni - Determinazioni - Ordinanze

1. Tutte le deliberazioni, determinazioni e ordinanze, sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione ed in quello degli altri comuni associati per un periodo di giorni 15 (quindici).

2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione.

3. Le determinazioni e le ordinanze sono immediatamente esecutive.

Art. 31 - Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca con le amministrazioni comunali, in armonia con il principio di sussidiarietà, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti Istituti della mobilità volontaria e di ufficio.

3. In ogni caso il rapporto di lavoro del personale assegnato alla dotazione organica dell'Unione è disciplinato con convenzione che regoli tempi e modi della prestazione lavorativa e le modalità di riparto dei costi tra gli Enti aderenti all'Unione.
3. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione d'ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 32 - Segretario e Vice Segretario

1. L'Unione ha un proprio Segretario nominato dal Presidente dell'Unione, sentiti i Sindaci, fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all'Unione. Con il comune di titolarità può essere stipulata apposita convenzione.
2. Il Segretario, oltre i compiti previsti per legge a carico dei segretari comunali, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.
3. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente Statuto o comunque richiesti dalla legge, di cui può risolvere ogni problema interpretativo con un'apposita circolare.
4. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.
6. Al Segretario dell'Unione si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria dei Segretari Comunali.

Art. 33 - Forme di Gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite, assume e gestisce i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in concorso con altri Enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dagli art. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e secondo quanto disposto dagli art. 112, 113 e 114 dello stesso decreto.

TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA'

Art. 34 - Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La compartecipazione dei Comuni è stabilita per ogni funzione secondo criteri di equità, riferiti in particolare alla popolazione, al territorio ed al tipo di servizio. Detti criteri sono stabiliti dal Consiglio dell'Unione nel regolamento di contabilità.
3. Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni.

Art. 35 - Bilancio e Programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il Bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.
3. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurarne corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati, sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. L'efficacia è verificata sulla base del documento programmatico di cui all'art. 42 e 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 36 - Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il responsabile della ragioneria nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non è suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.

3. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre provvedimenti necessari.

4. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi ed i modi del loro svolgimento, contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.

5. Salvo non sia diversamente disposto, in occasione delle determinazioni di cui al comma precedente, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità di direzione. A tal fine i dipendenti provvedono all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente stabilite e, per quanto di riferimento alla competenza dei dipendenti, indicate nei piani esecutivi di gestione.

6. E' in ogni caso di competenza dei dipendenti con responsabilità di direzione l'adozione degli atti di impegno relativi a spese di mero funzionamento degli uffici e di quelli che si limitino ad eseguire preesistenti obbligazioni a carico dell'Ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese.

Art. 37 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il collegio dei Revisori.

2. Il Collegio è scelto ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica 3 anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di Governo.

4. Il Collegio collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

5. I Revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Art. 38 - Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 39 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un istituto cassiere.

2. L'affidamento dello stesso avviene previa gara secondo il combinato disposto degli artt.150 e 209 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

17

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Atti regolamentari

1. La Giunta dell'Unione è tenuta a presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

Art. 41 - Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l'anno finanziario di riferimento, nonché lo schema organizzativo dell'Ente entro quattro mesi dal proprio insediamento.

2. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei Comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n° 29/93 ovvero all'Istituto del comando e/o distacco, sussistendone i motivi.

3. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base di determinazioni congiunte, stabilendo con apposito atto termini, modalità Ente gestore ed annessa tesoreria.

Art. 42 - Modificazioni o abrogazioni dello Statuto

1. Le ~~modificazioni~~ modifiche del presente Statuto ~~sono potranno~~ essere deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica ai sensi del Dlgs 267/2000 e s.m.i.

2. ~~Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali possono deliberare a riguardo entro trenta giorni. Il Consiglio dell'Unione può deliberare in senso difforme dalla delibera dei singoli Consigli Comunali, con maggioranza dei due terzi dei componenti.~~

3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto devono aver cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative, nel qual caso devono essere accompagnate da proposte costruttive che concepiscano diversa soluzione.

4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua Comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

5. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici regionali.

Art. 43 - Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta divenuto esecutivo secondo i termini di legge e le relative deliberazioni di approvazione da parte degli Comuni aderenti. L'accordo che produce l'Unione è valido finché ne sono parte almeno due Comuni deliberanti, a condizione che questi raggiungano il requisito minimo di 10.000 abitanti. Le disposizioni finanziarie e di funzionamento sono commisurate alla capacità di bilancio.

2. Nelle more delle effettive assegnazioni di specifiche dotazioni finanziarie e dei trasferimenti all'uopo disposti dallo Stato e dalla Regione, l'Unione funziona limitatamente alle convenzioni in essere tra gli Enti sottoscrittori.

3. Fino a tali effettive assegnazioni e fino a diverse determinazioni da parte dell'organo competente, le indennità di cui all'art. 19 L.R. 30/2000 spettanti ai Consiglieri dell'Unione, al Presidente del Consiglio dell'Unione, ai componenti della Giunta dell'Unione e al Presidente dell'Unione, sono individuati con riferimento a quelli spettanti ai corrispondenti organi del Comune aderente all'Unione avente il maggior numero di abitanti. Ciascun amministratore dovrà formalmente esprimere l'opzione fra l'indennità a lui spettante nel Comune di provenienza e l'indennità di cui al presente articolo.

4. Le norme riguardanti il numero dei consiglieri comunali, designati per ciascun Comune, entreranno in vigore a decorrere dai successivi rinnovi dei singoli Consigli Comunali.

5. Il presente statuto è abrogatorio di tutte le norme contenute nel precedente statuto e di eventuali altri precedenti.

6. Il presente statuto si compone di 43-44 articoli.

ALLEGATO A

(articolo 9, comma 3)

| FUNZIONE FONDAMENTALE | SERVIZI RIFERITI ALLE FUNZIONI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo</u></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Segreteria generale e organizzazione 2. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 3. Centrale unica di committenza 4. Gestione delle entrate e servizi fiscali 5. Risorse umane 6. Servizi informatici e ICT 7. Altri servizi generali, compresi URP e comunicazione istituzionale 8. Collegio revisori dei conti 9. Nucleo di valutazione 10. Servizi di cittadinanza attiva |
| <p><u>Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale</u></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Servizi energetici 2. Difesa ambientale 3. Servizi relativi all'industria, commercio, artigianato ed agricoltura 4. Sviluppo economico e competitività 5. Biblioteche, musei, pinacoteche e beni culturali 6. Teatri, servizi e attività culturali 7. Impianti sportivi e manifestazioni nel campo sportivo 8. Politiche giovanili 9. Servizi turistici e manifestazioni nel campo turistico 10. Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; raccolta differenziata; riscossione. |
| <p><u>Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi</u></p> | |
| <p><u>Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi</u></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta rifiuti differenziati 2. Servizi di cittadinanza attiva 3. Campagne di sensibilizzazione raccolta differenziata |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione</u></p> | <p>a) <u>Interventi per l'infanzia e per i minori</u> b) <u>Interventi per la disabilità</u> c) <u>Interventi per gli anziani</u> d) <u>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</u> e) <u>Interventi a favore delle famiglie</u> f) <u>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</u> g) <u>Cooperazione e associazionismo</u> h) <u>Gestione e tutela degli animali e servizi zoiatrici</u></p> |
| <p><u>Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici</u></p> | <p>a) Scuola dell'infanzia b) Istruzione primaria c) Istruzione secondaria inferiore d) Istruzione secondaria superiore e) Istruzione universitaria f) Istruzione tecnica superiore g) Diritto allo studio</p> |
| <p><u>Polizia municipale e polizia e polizia amministrativa locale</u></p> | <p>2. <u>Polizia locale</u> 3. <u>Polizia commerciale</u> 4. <u>Polizia amministrativa</u> 5. <u>Sistema integrato di sicurezza urbana</u></p> |
| <p><u>Promozione del territorio</u></p> | <p>g) <u>Ufficio comune coordinamento</u> h) <u>Promozione turistica e di valorizzazione del territorio</u> i) <u>politiche comunitarie</u></p> |



Proposta di Deliberazione n. del

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12, L.R. 30 del 23 DICEMBRE 2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole per i seguenti motivi

Li



IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Dott. Mariano Saccullo

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole per i seguenti motivi

Li

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Dott. Mariano Saccullo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

| Capitolo | Codice/Intervento | Gestione | Previsione | Impegni ad oggi | Disponibilità |
|----------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | comp./res. 200... | €. | €..... | €..... |
| | | comp./res. 200... | €. | €..... | €..... |
| | | comp./res. 200... | €. | €..... | €..... |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

N.B.: Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL PRESIDENTE

Prof. Prospero Castiglione



IL SEGRETARIO

Dott. Cataldo La Ferrera

21

È copia conforme per uso amministrativo

RESP. U. O. UFFICIO SEGRETERIA

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

RESP. U. O. UFFICIO SEGRETERIA

Li,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on line Gazzetta Amministrativa al n. 31 del registro in data 21 MAR. 2016



Il Responsabile Off. Amm/vo

Dott. Mariano Saccullo

Li, 21 MAR. 2016

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal 21 MAR. 2016 al 05 APR. 2016 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

RESP. U. O. UFFICIO PROTOCOLLO

Dott. Mariano Saccullo


Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 21 MAR. 2016 al 05 APR. 2016, come previsto dall'art. 11, modificato dalla L.R. n. 17 del 05.11.2004, art. 127 comma 21.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Cataldo La Ferrera



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 44/91, s.m.i.:

il giorno 30-3-2016 perché decorsi gg 10 dalla pubblicazione (art. 12, comma 1).

il giorno _____ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2°).

Li,

RESP. U. O. UFFICIO SEGRETERIA

Dott. Mariano Saccullo



N.B.: Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Proposta di Deliberazione n. 21 del 08-7-2016

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Lì, 06/07/2016.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Lì, 08/07/2016.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE

Lì,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

| | | | |
|-------------------|--|----------------------------|--|
| SINDACO | | SETTORE AMM.VO | |
| PRESIDENTE C.C. | | SETTORE ECON. FINANZ. | |
| ASSESSORI | | SETTORE U.T.C. | |
| CONSIGLIERI _____ | | SETTORE SOLID. SOCIALE | |
| _____ | | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | |



Lì,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data

Lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...12.... comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.


Lì,

IL RESPONSABILE


Il Consigliere Anziano
Antonio Guagliardo

Il Presidente del Consiglio
Prospero Castiglione

Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Marco Puglisi







CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr.44 ,è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi (art 11, comma I° , come modificato dall'art 127,comma 21, della l.r. 17/04 dal ___/___/___ al ___/___/___ e non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA


che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr. 44 , pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ___/___/___ ed è divenuta esecutiva il ___/___/___

- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L R. 44/91
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L R. 44/91
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto ai sensi dell' art. 12, comma 1 della L. R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO GENERALE



La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|--|
| SINDACO | | SETTORE AMM.VO | |
| PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | | SETTORE ECON. FINANZ. | |
| ASSESSORI | | SETTORE U.T.C. | |
| CONSIGLIERI | | SETTORE SOLID. SOCIALE | |
| | | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | |

Li,

IL RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line dal ___/___/___ al ___/___/___ per giorni 15 consecutivi.

Catenanuova li _____

Il Messo Comunale
